



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

DOMICILIATO IN VIA CREMONA, 6 C/O  
GLOBOCONSUMATORI  
ALESSANDRIA  
AL

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **759/2019** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice:

Depositata Sentenza Numero: **382/2019** in data : **24/07/2019**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

**GLOB CONSUMATORI**  
Associazione Nazionale Consumatori  
*online*

Difeso da:

*Resistente Principale*

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**



**L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO**  
*D.ssa Maria Rosaria Berardone*

Alessandria 24/07/2019

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

nato a

residente a

elettivamente domiciliato in Alessandria, via Cremona n. 6, presso Globoconsumatori  
Associazione Nazionale Consumatori Onlus (C.f.: 96056180068), in proprio

RICORRENTE

Contro

PROVINCIA DI ALESSANDRIA (C.F. 80003870062), in persona del Presidente p.t.  
Gianfranco Lorenzo Baldi (C.F.: BLDGFR62M10A052Y), autorizzato alle liti in forza  
di Decreto Presidenziale n. 135 del 03/07.2018 prot. 49072, rappresentata e difesa ex  
art. 7 D.L.vo 150/2011 in forza della predetta delega dall'avv. Serena Castagnello ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio di questa in Alessandria, p.zza Della Libertà  
n. 17.

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte ricorrente: "... voglia Lei Sig. Giudice di Pace emetterne giudizio  
motivato, per la nullità degli atti e degli atti consequenziali in quanto illegittimi  
...volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà  
riconoscermi. Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non

vengano applicate le maggiori sanzioni di legge e si valuti l'applicazione dell'art. 198 codice della strada ...".

Conclusioni di parte resistente: "Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo, disatteso il contrario, dichiarare la propria incompetenza territoriale a decidere del ricorso proposto, in subordine, respingere le domande proposte avverso il verbale del Servizio di Polizia Stradale Provinciale di Alessandria in quanto inammissibili, e comunque infondate in fatto e diritto, liquidando gli onorari di causa alla presente difesa come da nota allegata. Con riserva di ogni più ampia produzione, deduzione ed argomentazione difensiva in prosieguo di giudizio con liquidazione degli onorari di lite in favore del presente difensore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 91 c.p.c. e 182 bis disp. att. c.p.c.".

#### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta il 6.5.2019 Miron Rozental Sisiu chiedeva l'annullamento dei seguenti verbali di contestazione di violazioni dell'art. 142 CdS, elevate dalla Polizia Stradale Provinciale di Alessandria ed accertate mediante apparecchiatura elettronica di rilevamento:

- N. A8352 del 18.3.2019 notificato il 05.04.2019;
- N. A10195 del 26.3.2019 notificato il 05.04.2019;
- N. A8573 del 18.3.2019 notificato il 05.04.2019;
- N. A10438 del 27.3.2019 notificato l'11.4.2019;
- N. A12331 del 04.04.2019 notificato il 18.04.2019;
- N. A12574 del 05.04.2019 notificato il 18.4.2019;
- N. A12075 del 02.04.2019 notificato il 19.4.2019;
- N. A13909 del 10.04.2019 notificato il 23.04.2019;
- N. A15365 del 15.4.2019 notificato il 30.4.2019.



Il ricorrente eccepiva in primo luogo che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento delle infrazioni non era quella indicata in verbale, ovvero la "Mod. ENVES EVO MVD 1505 GLOBEX MVR SRL Matr. CMP3542088 cert. Taratura n. LAT 105 VEL -080— 18 del 23.10.2018 Omol. Min. delle Infrastrutture e Trasporti – Direz Gen. Per la Sicurezza Stradale, con D.M. n. 4670 del 28.7.2016", bensì la Mod. ENVES EVO MVD 1505 prodotta dalla società EngiNe Srl con sede in Viterbo, via Vittorio Veneto n. 15, apparecchiatura questa ultima cui propriamente si riferirebbe la omologazione indicata in verbale. Il ricorrente di seguito elencava una articolata serie di ulteriori motivi per cui chiedeva l'annullamento dei verbali opposti: mancata omologazione (specificando a tale proposito che la dichiarazione di approvazione non costituisce condizione implicita di omologazione, trattandosi di procedimenti aventi finalità e modalità distinte) e taratura della apparecchiatura utilizzata per l'accertamento delle violazioni, con mancanza di garanzia di perfetta funzionalità dell'apparecchiatura; mancanza di prova fotografica della infrazione; illegittimità del segnale di avvertimento del controllo elettronico della velocità senza obbligo di contestazione immediata; mancato presidio della apparecchiatura da parte della Polizia Locale.

L'amministrazione resistente si costituiva mediante il deposito della Comparsa di risposta con l'allegata documentazione alla prima udienza del 04.7.2019, eccependo la tardività del ricorso quanto ai verbali N. A8352, N. A10195 e N. A8573 notificati in data 05.04.2019, e chiedeva respingersi il ricorso per quanto riguardava i rimanenti verbali.

La causa era decisa alla prima udienza, fissata anche per discussione, presenti entrambe le parti.

Il ricorso appare fondato.

Occorre preliminarmente osservare che per valutare la tempestività del ricorso inviato a mezzo posta si deve verificare la data di invio del plico e non quello di ricezione dello

stesso da parte dell'Ufficio giudiziario adito; nel caso di specie il ricorso risulta ritualmente inviato in data 06.5.2019 a fronte di verbali notificati il 05.4.2019, quindi (il mese di aprile ha 30 giorni) è stato proposto il trentesimo giorno da detta notifica.

La resistente riconosceva l'errore denunciato dal ricorrente, concernente l'errata indicazione a verbale della apparecchiature utilizzata per il rilevamento delle infrazioni, pur ritenendo lo stesso quale mero refuso irrilevante ai fini della validità dell'accertamento.

Tale opinione non può essere condivisa.

Il verbale deve recare indicazione degli elementi essenziali del procedimento di accertamento della infrazione, fra cui, in caso di rilevamento automatico delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, gli estremi della apparecchiatura utilizzata per il rilevamento delle infrazioni e delle verifiche condotte sulla medesima.

L'art. 142 comma 6 CdS recita infatti che "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate ...".

La stessa Provincia per mezzo del Responsabile del Servizio di Polizia (doc. n. 3 di parte resistente) riconosceva che su un numero limitato di verbali, fra cui quelli de quibus, la dizione dello strumento di rilevamento utilizzato "non è compatibile con la corretta indicazione dello strumento di rilevazione ubicato nelle postazioni di rilevamento degli eccessi di velocità di questa Provincia", circostanza che inficia irrimediabilmente i verbali, in quanto atto pubblico destinato ad avere fede privilegiata per quanto concerne l'attività direttamente compiuta e verificata dal verbalizzante; l'attestazione fidefacente è condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.

La giurisprudenza anche di legittimità è molto rigorosa nel richiedere precisa e dettagliata descrizione nei verbali di contestazione delle condizioni dell'accertamento,

A tale proposito è stato ritenuto che la mancata indicazione nel verbale della ordinanza prefettizia nella quale si autorizza la Polizia ad effettuare contravvenzioni con contestazione differita integri vizio di motivazione con conseguente nullità del verbale stesso (Cass. Civ. sentenza 26441/2016).

Analogamente si è recentemente deciso che il verbale debba recare indicazione della avvenuta taratura della apparecchiatura di rilevamento automatico a pena di nullità del medesimo, perché solo in tal caso il rilevamento può presumersi affidabile (Cass. Civ. ordinanza n. 5227 del 6.3.2018).

Similmente deve ritenersi che la errata indicazione nel verbale dello strumento rilevatore della velocità (con conseguente ricaduta sulle indicazioni relative ai necessari provvedimenti di omologazione e taratura della apparecchiatura) integri vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio e non mera irregolarità formale dipendente da errore materiale, atta a pregiudicare il diritto di difesa del ricorrente e non rimediabile nella fase di opposizione.

I restanti motivi si ritengono assorbiti.

Gli esposti di lite, uniche spese documentate, vengono posti a carico della resistente soccombente.

P.Q.M.

Visto l'art. 7 D.L.vo 150/2011 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i verbali opposti.

Pone a carico dell'amministrazione resistente gli esposti di lite pari ad € 125,00.

Alessandria, 4/7/2019.

**Depositato in cancelleria oggi**

**Alessandria, li 24 LUG 2019**

**IL FUNZIONARIO**  
Dessa Emanuela Santamaria

Il Giudice di Pace

